



CITTA' DI BOJANO

(Provincia di Campobasso)

Piazza Roma, 153- 86021 Bojano (CB)

GABINETTO DEL SINDACO

Ordinanza N. 14/2021
del 20/03/2021

OGGETTO: ULTERIRI URGENTI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e, successivamente, l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid-19 come pandemia;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n.2 con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza connesso all'emergenza epidemiologica in corso Covid-19 al 30 aprile 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2021;

VISTO il decreto legge 13.03.2021 n.30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

VISTO il Report n. 44 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del D.M. Salute 30.04.2020 concernente il "Monitoraggio Fase 2 – Dati relativi alla settimana 08/03/2021-14/03/2021 (aggiornati al 17/03/2021), dal quale si conferma che la Regione Molise viene considerata a rischio moderato, con alta probabilità di progressione dell'indice di rischio complessivo ed indice RT pari a 0,89%, con trend di crescita dei focolai nel periodo di osservazione.

RICHIAMATO l'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – regione Molise"

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID19, porre in essere tutte le azioni idonee al perseguimento della anzidetta finalità;

SENTITI per le vie brevi i dirigenti scolastici;

CONSIDERATO, che la recente sospensione della somministrazione del vaccino "Astrazeneca", oggi revocata, ha causato un ritardo nella copertura vaccinale del personale docente, che nei prossimi giorni potrebbe causare problemi nell'organizzazione didattica dei singoli Istituti per via delle possibili indisposizioni del singolo docente nei giorni immediatamente successivi alla inoculazione del vaccino;

RITENUTO di dover intervenire con ulteriori misure restrittive atte a ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza in luoghi pubblici di un numero elevato di persone;

ATTESA la propria competenza in materia di igiene e sanità, in via cautelativa e precauzionale;

ORDINA

1. dalla data del **22.03.2021** e fino al **31.03.2021** sull'intero territorio comunale:
 - a. la sospensione dell'attività didattica in presenza, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, nonché la sospensione dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia pubbliche e private.
 - b. di consentire, comunque, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto ed in ogni caso, garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza;
2. dalla data del **22.03.2021** e fino al **05.04.2021** sull'intero territorio comunale:
 - a. è fatto divieto sull'intero territorio comunale di consumare cibi e bevande su aree pubbliche o private ad uso pubblico, comprese piazze, strade, parchi e giardini comunali;
 - b. viene disposta la chiusura immediata all'uso pubblico delle seguenti zone, fatta salva la possibilità di semplice attraversamento, l'accesso e il deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private:

Centro città:

- Parco Collodi (parco giochi);
- Largo Duomo;
- Giardino Monumento ai Caduti;
- Largo Santa Maria del Parco;
- Centro Storico (Palazzo Santoro e zona circostante);
- Via Pallotta (area circostante Scuola Secondaria di Primo Grado e Palestra);
- Parco Giochi Lidl;
- Piazza Terrelonghe (compreso campo sportivo);
- Parco Pietre Cadute;
- Piazza Roma – Piazza della Vittoria;
- Spazio antistante la Chiesa di Santa Maria dei Rivoli;
- Giardinetto pubblico retrostante il Palazzo Comunale;
- Piazzale antistante la Stazione Ferroviaria e annessi giardini.

Frazioni

Civita Superiore

- Piazza Portella e lungo Belvedere

Castellone

- Zona antistante Santa Maria della Libera;
- Piazza Colalillo;

Monteverde

- Piazza antistante Chiesa Sant'Emidio

È fatto divieto di creare assembramenti in attesa del proprio turno di entrata nei pressi delle attività commerciali, istituti di credito, agenzie ed uffici postali. Si invitano i relativi titolari e/o responsabili delle attività a vigilare in merito.

La violazione ai sopra elencati divieti con la presente ordinanza è punita ai sensi degli art. 4 del D.L. del 25/03/2020 n. 19 convertito in legge 22/05/2020 n. 35, richiamato dall'art. 2 del D.L. del 16/05/2020 n. 33 convertito, con modificazione, in legge 14/07/2020 n. 74 con la sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza ai soggetti sotto indicati:

- **Prefettura di Campobasso;**
- **Regione Molise;**
- **A.S.RE.M.**
- **Questura di Campobasso;**
- **Comando Compagnia Carabinieri;**
- **Comando di Polizia Locale**
- **Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "F. Amatuzio-Pallotta";**
- **Dirigente scolastico dell'Istituto Scuole Secondarie Superiori "Lombardo-Radice"**
- **Direzione Scolastica Regionale;**
- **COOPERATIVA BOVIANUM**
- **Settore Tecnico;**
- **Sigg. Sindaci dei Comuni di San Massimo, Campochiaro, San Polo Matese, Colle d'Anchise**

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, si avverte, che avverso il presente dispositivo è consentito ricorso giurisdizionale al TAR Molise e al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, 20.03.2021



Il Sindaco
Prof. Carmine RUSCETTA